



142i-501i

Pretese derivanti dai concorsi e dai mandati di studio paralleli

schweizerischer
ingenieur- und
architektenverein

Linee guida per i regolamenti SIA 142 e SIA 143

société suisse
des ingénieurs
et des architectes

Commissione SIA 142/143
Concorsi e mandati di studio paralleli

società svizzera
degli ingegneri
e degli architetti

swiss society
of engineers
and architects

1^a revisione: luglio 2013
Pubblicazione: giugno 2010

Le presenti linee guida possono essere modificate a breve termine.
La versione attuale è disponibile sul sito www.sia.ch/142i.

Le linee guida per l'interpretazione e per l'utilizzo dei regolamenti SIA 142 e SIA 143 possono essere consultate e scaricate dal sito www.sia.ch/142i.

Commissione SIA 142/143: Concorsi e mandati di studio paralleli
Selnaustrasse 16, casella postale, 8027 Zurigo
Telefono 044 283 15 15; Fax 044 283 15 16; e-mail contact@sia.ch

Al fine di semplificare il testo della presente pubblicazione, la designazione delle funzioni riportata al maschile vale anche per le persone di sesso femminile.

La SIA non è responsabile per danni che potrebbero essere causati dall'utilizzazione e dall'applicazione della presente pubblicazione.

Indice

Introduzione	4
Obiettivo e contenuto	4
Terminologia e rappresentazione	4
Basi	4
Strutturazione.....	4
A Principi	5
1. Situazione generale	5
2. Indennizzi cumulativi	5
3. Calcolo dell'indennizzo	5
4. Contratto	5
B Concorsi	6
5. Riduzione del mandato (art. 27.1)	6
5.1 In generale	6
5.2 Concorso d'idee	6
5.3 Concorso di progetto.....	7
5.4 Concorso di prestazioni globali	7
5.5 Modifiche del programma di concorso	7
5.6 Cambiamento del sedime sul quale edificare	8
5.7 Cambiamento della committenza.....	8
6. Aggiudicazione dell'intero mandato a terzi e rinuncia ai diritti d'autore (art. 27.2)	9
6.1 In generale	9
6.2 Mandato a terzi	10
6.3 Rinuncia ai diritti d'autore.....	10
6.4 Indennizzi cumulativi.....	10
6.5 Calcolo dell'indennizzo	10
6.6 Indennizzo maggiorato.....	10
7. Rinuncia alla realizzazione (art. 27.3)	11
7.1 In generale	11
7.2 Applicazione.....	11
7.3 Indennizzo.....	11
C Mandati di studio paralleli	12
8. Riduzione del mandato (art. 27.1)	12
8.1 Spiegazioni	12
9. Assegnazione dell'intero mandato a terzi e rinuncia ai diritti d'autore (art. 27.2)	12
9.1 Spiegazioni	12
10. Rinuncia alla realizzazione (art. 27.3)	12
10.1 Spiegazioni	12
D Allegato	14

Introduzione

- Obiettivo e contenuto** Queste linee guida illustrano il campo d'applicazione dell'articolo 27 del regolamento dei concorsi d'architettura e d'ingegneria SIA 142, edizione 2009, e del regolamento dei mandati di studio paralleli d'architettura e d'ingegneria SIA 143, edizione 2009.
- Esse sono rivolte ai mandanti, agli accompagnatori, ai membri di una giuria rispettivamente ai membri di un collegio d'esperti, così come ai partecipanti di concorsi e di mandati di studio paralleli.
- Terminologia e rappresentazione** Le presenti linee guida utilizzano la stessa terminologia dei regolamenti SIA 142 per i concorsi e SIA 143 per i mandati di studio paralleli.
- Le citazioni estratte dal regolamento SIA 142 per concorsi d'architettura e d'ingegneria sono scritte in corsivo. Vale la formulazione testuale del regolamento.*
- [I riferimenti agli articoli corrispondenti dei regolamenti sono contenuti tra parentesi quadre.]*
- Basi** Regolamenti della Società svizzera degli ingegneri e degli architetti SIA:
- SIA 142 Regolamento dei concorsi d'architettura e d'ingegneria, edizione 2009
 - SIA 143 *Regolamento dei mandati di studio paralleli d'architettura e d'ingegneria*, edizione 2009
- Strutturazione** Queste linee guida sono strutturate nei seguenti capitoli:
- A Principi
 - B Concorsi
 - C Mandati di studio paralleli
 - D Allegato

-
- 1. Situazione generale**
- Riduzione del mandato
- L'articolo 27.1 contempla i casi per i quali sussiste un diritto all'aggiudicazione del mandato, segnatamente indica quale compensazione deve essere corrisposta se non è previsto un mandato sostanziale, oppure se lo stesso viene assegnato solo in forma ridotta. Questo articolo descrive inoltre a quali condizioni possa capitare che il mandato previsto non venga assegnato, oppure non venga accettato dal concorrente, e quale indennizzo sia indicato in un simile caso.
- Assegnazione del mandato a terzi e rinuncia ai diritti d'autore
- L'articolo 27.2 dispone per eventuali infrazioni nell'ambito dei diritti d'autore e prevede indennizzi differenziati per casi differenti, allo scopo di permettere una risoluzione consensuale dei conflitti. Il caso in cui il mandato esecutivo previsto non sia stato assegnato al vincitore del concorso conformemente alle raccomandazioni della giuria, bensì a terzi, rappresenta una violazione del senso stesso del concorso e delle basi sulle quali esso si fonda, alla stessa stregua del caso in cui l'ulteriore elaborazione del progetto non venga affidata ai suoi autori bensì ad altri. Entrambi i casi costituiscono una violazione delle regole, entrambi i casi sono regolati.
- Rinuncia alla realizzazione
- L'articolo 27.3 regola il caso in cui il mandato previsto non viene assegnato, poiché il mandante rinuncia a realizzare il progetto.
- 2. Indennizzi cumulativi**
- Nell'ambito dei tre singoli articoli possono essere rivendicati indennizzi cumulativi. Per contro, non è possibile cumulare le compensazioni di tutti e tre gli articoli. A titolo di esempio, un indennizzo deciso ai sensi dell'art. 27.2 oppure ai sensi dell'art. 27.3 determina il decadimento di pretese ai sensi dell'art. 27.1.
- 3. Calcolo dell'indennizzo**
- Per i casi contemplati dagli artt. 27.1, 27.2 e 27.3, il calcolo dell'indennizzo avviene, in sostanza, sulla base del montepremi calcolato correttamente secondo i disposti di cui all'art. 17, segnatamente sulla base degli indennizzi forfettari.
- 4. Contratto**
- Dopo la conclusione del concorso o del mandato di studi paralleli è opportuno definire nel contratto che per le eventuali pretese derivanti dallo svolgimento di queste forme di messa in concorrenza saranno applicate le disposizioni dell'art. 27 del regolamento SIA 142, rispettivamente del regolamento SIA 143. In assenza di un accordo esplicito non è però chiaro che si tratti di una lacuna contrattuale propria o impropria.
- Lacuna contrattuale impropria
- Le disposizioni di cui all'art. 27 non sono state concordate esplicitamente tra le parti poiché, tacitamente, già date per acquisite automaticamente con il fatto di essere contenute nel programma del concorso o del mandato di studi paralleli.
- Lacuna contrattuale propria
- Le disposizioni di cui all'art. 27 non sono state integrate nel contratto consapevolmente poiché le parti non vogliono che vengano applicate.

B

Concorsi

5. Riduzione del mandato (art. 27.1)

Il vincitore

- a) *di un concorso di idee ha diritto, se non è previsto un ulteriore mandato o perlomeno nessun mandato sostanziale, a un indennizzo pari a un terzo (1/3) del montepremi. Per mandato sostanziale si intende un mandato che abbia un valore di almeno il triplo del montepremi. Se il programma del concorso lo prevede, il vincitore ha diritto al mandato messo a concorso.*
- b) *di un concorso di progetto ha diritto al mandato così come è formulato nel programma del concorso, conformemente agli art. 3.3 e 3.13 g). Di regola, il committente deve mettere a concorso il mandato completo (100% delle prestazioni ordinarie secondo i regolamenti di prestazioni e d'onorario SIA) e aggiudicarlo interamente al vincitore. In caso di riduzione del mandato, l'autore del progetto raccomandato dalla giuria ha diritto, oltre al suo premio o a un eventuale acquisto, a un risarcimento compensatorio pari all'importo del montepremi moltiplicato per il fattore di riduzione del mandato.*
- c) *di un concorso di prestazioni globali riceve il mandato per le prestazioni di architetto e/o di ingegnere e l'aggiudicazione per l'esecuzione dell'opera, come previsto, giusta gli artt. 4 e 13.3 g), nel programma di concorso. Di regola, tali commesse sono aggiudicate separatamente ai vincitori del concorso, possono però anche costituire un'unica commessa.*

Le modifiche al programma degli spazi non sono un motivo sufficiente per non aggiudicare un mandato. Un cambiamento del sedime e/o del committente costituiscono per contro una modifica importante. In questo caso, l'autore del progetto raccomandato dalla giuria che non dovesse ricevere il mandato messo a concorso, o che decidesse egli stesso di rinunciarvi, ha diritto a un indennizzo conformemente all'articolo 27.2.

5.1 In generale

Di regola, il vincitore di un concorso può pretendere di ottenere il mandato previsto.

La dimensione e l'entità del mandato devono permettere al vincitore di ripagarlo dall'onere profuso per l'acquisizione tramite la sua partecipazione al concorso. Sotto l'aspetto della redditività dell'attività professionale, questo è infatti l'unico modo per mantenere vivo l'interesse dei partecipanti verso le procedure di concorso.

L'art. 27.1 disciplina il caso in cui, dopo la conclusione del concorso, il mandato assegnato non sia sostanziale, oppure venga ridotto e/o nuove condizioni ne mettano in dubbio l'aggiudicazione.

5.2 Concorso d'idee

L'incentivo a partecipare a un concorso consiste nella possibilità di aggiudicarsi il mandato. Il concorso d'idee è pertanto un genere di gara del tutto particolare, visto che non occorre mettere in palio alcun mandato, perlomeno non un mandato sostanziale. Cionondimeno, la competizione di idee è uno strumento importante e spesso serve al mandante per chiarire i compiti; egli ne trae profitto in questo modo. Per contro, i partecipanti non ne ricavano alcun beneficio economico. Al massimo possono acquisire esperienza in un determinato settore d'attività e mettersi in evidenza.

Per questo motivo, e soprattutto per i professionisti più giovani, il concorso d'idee ha un ruolo chiave e può anche rappresentare un'occasione per avviare un'attività professionale indipendente.

Il senso della disposizione di cui all'art. 27.1 a) è quello di compensare l'impegno profuso alla ricerca della soluzione del compito dal vincitore di un concorso d'idee, con un indennizzo. Sarebbe infatti scorretto se il progettista che ha fornito la miglior prestazione e ha contribuito fattivamente al chiarimento del compito, o ha trovato la soluzione del compito, dovesse assumersene l'onere finanziario.

Il premio non ripaga dell'onere sostenuto, ma è un riconoscimento per la buona prestazione data. Deve servire da incentivo per il vincitore e dargli la possibilità di partecipare a ulteriori concorsi. Il conferimento di premi promuove la cultura dei concorsi.

- 5.3 Concorso di progetto
- Il mandante può stabilire autonomamente l'entità del mandato da aggiudicare. Questo non significa tuttavia che una riduzione dell'entità del mandato, di sua scelta, sia sensata e accettabile. Per assicurarsi che il progetto venga realizzato con una buona qualità occorre che il mandato prospettato comprenda, sommando le varie prestazioni parziali, una percentuale sufficiente della prestazione totale. Rispettare questo principio fondamentale è nell'interesse sia del mandante sia del mandatario.
- Si veda anche 142i-101i „Programmi per concorsi e mandati di studio paralleli“, www.sia.ch/142i
- L'impegno profuso nella fase di concorso deve essere proporzionato all'entità del mandato prospettato; sarebbe scorretto e insensato se l'onere dei partecipanti, in questo caso del vincitore, per l'elaborazione del concorso fosse superiore o uguale a quello necessario per l'elaborazione del mandato in palio. Dal punto di vista della redditività della sua attività professionale, è più che giustificato che il vincitore possa ammortizzare la spesa sostenuta per acquisire la commessa.
- Per i progettisti non è finanziariamente sostenibile un concorso che preveda, da un lato, un'elaborazione più approfondita della proposta e, dall'altro, una riduzione del mandato in palio.
- Dopo una ponderata riflessione, la Commissione SIA 142/143 ha rinunciato ad aumentare il montepremi dei concorsi che prevedono già nel bando un mandato con prestazioni parziali ridotte, optando piuttosto per la maggiorazione del premio destinato al vincitore.
- Spesso nel programma di concorso la riduzione del mandato è cautelativamente annunciata come una possibile opzione ma, presa infine conoscenza del vincitore, il mandante finisce con l'aggiudicargli comunque l'intero mandato. In un simile caso, una maggiorazione del montepremi non si rivelerebbe appropriata, poiché non più reversibile a posteriori.
- L'art. 27.1 b) dispone pertanto che, in caso di effettiva riduzione delle prestazioni parziali, in sede di contratto si corrisponda al vincitore un appropriato indennizzo compensatorio per la parte di commessa mancante. L'indennizzo ammonta allo stesso tasso percentuale, calcolato sul montepremi complessivo del concorso, della riduzione operata al mandato per rapporto al valore di tutte le prestazioni parziali sommate.
- A titolo di esempio, se le prestazioni parziali aggiudicate al vincitore dopo il concorso ammontano solo al 64,5% della prestazione completa, egli avrà diritto a un indennizzo supplementare corrispondente al 35.5% del montepremi complessivo della gara.
- Nel caso di un montepremi corrispondente a CHF 100'000, il vincitore sarebbe quindi indennizzato con CHF 35'500.
- 5.4 Concorso di prestazioni globali
- I progettisti vengono incaricati direttamente dal mandante se le prestazioni di progettazione e gli appalti vengono attribuiti **separatamente**.
- L'attribuzione del mandato per prestazioni **globali** implica che i progettisti abbiano un contratto con un mandatario generale oppure con un'impresa totale. Per assicurarsi che il progetto venga realizzato con una buona qualità, il mandante può, anche in questo caso, porre delle condizioni nell'interesse dei progettisti e del team vincitore.
- 5.5 Modifiche del programma di concorso
- Può capitare, e addirittura è spesso il caso, che a seguito di un concorso il programma degli spazi subisca una modifica. Il progettista può senz'altro operare piccoli cambiamenti durante l'elaborazione successiva del suo progetto. Per questa ragione, di principio, i cambiamenti del programma degli spazi non costituiscono un motivo per non assegnare il mandato; non possono servire come pretesto per non aggiudicare il mandato al vincitore.

Se dovesse risultare necessario operare modifiche sostanziali al programma del concorso per poter realizzare l'opera, allora anche il progetto vincente dovrà essere modificato di conseguenza. In una simile evenienza è consigliabile coinvolgere la giuria per concordare come procedere, e per valutare la compatibilità delle modifiche richieste con il progetto originale. Se ciò non fosse più possibile l'autorità competente, p.es. la commissione cittadina preposta, dovrà valutare se il progetto vincitore possa essere rielaborato senza risultarne snaturato, oppure se occorra cercare una nuova soluzione.

Individuare il limite tra le modifiche ammissibili e quelle non ammissibili non è sempre evidente. Pertanto è necessario valutare con cognizione di causa le ripercussioni sul progetto, nell'interesse del mandante come del mandatario, e a tutto beneficio della qualità del risultato del concorso.

5.6 Cambiamento del sedime sul quale edificare

La soluzione progettuale proposta nell'ambito di un concorso e il suo autore sono strettamente collegati.

Per il committente il concorso è uno strumento per ottenere un progetto ottimale rispetto alle proprie esigenze, di alta qualità, e per stabilire il partner per la sua realizzazione. [art. 1.2]

Per cambiamento del sedime non si intende una modifica del perimetro del fondo nello stesso luogo, bensì un cambiamento sostanziale, p.es. un'altra ubicazione. Nel caso di un cambiamento del sedime sul quale edificare è probabile che anche la soluzione progettuale debba essere cambiata.

Per fare un esempio, il progetto di un albergo in un parco in riva al lago non sarà mai uguale al progetto di un albergo nella città vecchia, pur avendo lo stesso programma degli spazi.

Sebbene sia lecito aspettarsi dal vincitore di un concorso che sia in grado di elaborare un buon progetto anche in un altro luogo, non sussiste alcuna garanzia, e non lo si può verificare, che egli sia nuovamente in grado di trovare la soluzione progettuale migliore. Diverso sarebbe, per esempio, se si trattasse di concepire un prefabbricato provvisorio per aule scolastiche. Un'opera simile sarebbe, fin dal principio, un oggetto progettato per l'impiego in luoghi diversi.

Per il mandante, in particolare per l'ente pubblico, la soluzione progettuale è un aspetto importante del contratto. Un cambiamento del sedime può significare la necessità di trovare una nuova soluzione e, di conseguenza, conformemente alle leggi sulle commesse pubbliche, la necessità di pubblicare una nuova procedura.

Tuttavia, qualora il cambiamento del sedime ne comportasse modifiche sostanziali, anche il vincitore ha il diritto di rifiutare la realizzazione di una soluzione progettuale non più opportuna.

L'eventuale cambiamento del sedime sul quale edificare dipende dal mandante, perciò egli ne assume la responsabilità. Qualora questo comportasse cambiamenti sostanziali e avesse per conseguenza la rinuncia all'assegnazione della commessa prevista, il vincitore dovrà essere adeguatamente indennizzato per il mandato perso. L'indennizzo viene corrisposto ai sensi dell'art. 27.3.

5.7 Cambiamento del committente

L'ente pubblico bandisce talvolta concorsi che prevedono una successiva ricerca di investitori per la realizzazione del progetto. Può capitare che l'investitore voglia realizzare un progetto diverso, oppure che le parti non riescano ad accordarsi per lavorare di comune accordo. E' opportuno che, in un caso del genere, entrambe le parti abbiano la possibilità di sottrarsi. La richiesta di prevedere questa possibilità fu avanzata da alcuni enti istituzionali nel corso della messa in consultazione dei regolamenti SIA 142 e SIA 143 è stata considerata sia nel regolamento SIA 142 sia nel regolamento SIA 143.

Qualora il cambiamento della committenza comportasse cambiamenti sostanziali e avesse per conseguenza la rinuncia all'assegnazione della commessa prevista, il vincitore dovrà essere adeguatamente indennizzato per il mandato perso. L'indennizzo viene corrisposto ai sensi dell'art. 27.2.

6. **Aggiudicazione dell'intero mandato a terzi e rinuncia ai diritti d'autore (art. 27.2)** *Gli autori di proposte di concorso hanno diritto, oltre all'importo delle distinzioni ricevute e alle sottostanti condizioni ad un indennizzo pari:*
- *alla metà (1/2) del montepremi nel caso di un concorso di idee,*
 - *ai tre quarti (3/4) del montepremi nel caso di un concorso di progetto,*
 - *al montepremi nel caso di un concorso di prestazioni globali,*

se

- a) *il committente aggiudica a terzi il mandato per il proseguimento dei lavori oppure il mandato combinato con l'appalto per la realizzazione dell'opera contrariamente alla raccomandazione della giuria;*
- b) *il committente utilizza, con l'accordo dell'autore, la proposta di concorso raccomandata dalla giuria senza affidare un mandato oppure un mandato combinato con l'appalto per la realizzazione dell'opera al suo autore.*

Nel caso si dovessero verificare le due evenienze descritte alle lettere a) e b), i due indennizzi sono da versare cumulativamente. Il calcolo dell'indennizzo sarà effettuato sulla base della somma globale calcolata conformemente all'art. 17.

Nel caso in cui fosse giustificato dall'importanza del progetto, saranno attribuiti degli indennizzi più elevati.

6.1 In generale

Premessa: l'Ordinanza federale sugli acquisti pubblici OAPub del 1° gennaio 2010 prevede le stesse disposizioni dell'articolo 27.2, l'ammontare dell'indennizzo è identico a quello indicato dal regolamento SIA 142, edizione 1998.

L'art. 27.2 regola i casi d'infrazione nell'ambito dei diritti d'autore dei partecipanti e propone una possibile soluzione consensuale tra mandante e partecipante nei casi in cui quest'ultimo sia disposto a trasferire i diritti d'uso al mandante.

Questo articolo tutela volutamente i diritti dei partecipanti, che sono la parte contrattuale più debole, poiché questi forniscono nell'ambito del concorso una prestazione non retribuita della quale il mandante non può disporre.

Il senso di un concorso è, che il progetto vincente sia sviluppato dal suo autore e non da terzi. Anche su questo punto deve essere ribadito che secondo il regolamento SIA 142, art. 1.2, *per il committente il concorso è uno strumento per ottenere un progetto ottimale rispetto alle proprie esigenze, di alta qualità, e per stabilire il partner per la sua realizzazione*, quindi, per definizione, nell'ambito di un concorso la soluzione progettuale e il suo autore sono inscindibili.

Le regole di indennizzo contenute nei regolamenti SIA 142 e SIA 143 sono disposizioni preventive per casi d'emergenza; non possono essere usate intenzionalmente dal mandante, né dichiarate nel programma del concorso.

L'aumento dell'indennizzo contemplato dal regolamento SIA 142, edizione 2009 per rapporto all'edizione del 1998 intende creare un effetto dissuasivo ed evitare abusi mirati. Gli importi precedenti, inferiori, furono infatti interpretati come un invito all'abuso. Per mezzo di questo aumento i diritti d'autore dei progettisti vengono ora adeguatamente compensati.

In sintesi, si conclude che non è consentito a un mandante promuovere un concorso con l'intenzione di far sviluppare il progetto vincitore da un soggetto diverso dal suo autore, anche se il mandante in questione è disposto a pagare il compenso previsto. L'articolo 27.2 impedisce di legittimare un trasferimento forzato dei diritti d'uso e di modifica del progetto vincitore, oppure di altri progetti partecipanti al concorso, dai loro autori al mandante.

Qualora un ente pubblico prevedesse sistematicamente nei propri programmi di concorso la rinuncia ai diritti d'autore, oppure ad altri diritti parziali quali i diritti d'uso o di modifica del progetto vincitore oppure, in generale, i diritti dei partecipanti, violerebbe la legge di livello superiore, in particolare la legge contro i cartelli, manifestando con ciò chiaramente un abuso di potere.

L'argomentazione sostenuta da alcuni giuristi, secondo i quali l'ente pubblico non possa permettersi finanziariamente di indennizzare i diritti d'autore acquisiti nei concorsi, è sbagliata e inaccettabile. Le basi legali locali che regolano le commesse pubbliche non possono, per questioni economiche, invalidare una legge di livello superiore come quella che regola i diritti d'autore, ignorando gli interessi dei progettisti. Questi timori manifestati dal mandante sono infondati; nella pratica i conflitti scaturiti dai diritti d'autore sono rari.

- 6.2 Mandato a terzi L'art. 27.2 a) concerne il caso in cui il mandante non dia seguito alle raccomandazioni della giuria e aggiudichi il mandato all'autore di un'altra soluzione progettuale del concorso o addirittura a un altro progetto. In questa circostanza il vincitore percepisce un indennizzo poiché non ha ricevuto il mandato prospettato.
- 6.3 Rinuncia ai diritti d'autore L'art. 27.2 b) tratta il caso in cui il mandante vuole fare elaborare ulteriormente il progetto vincitore, oppure un'altra proposta pervenuta nel concorso, da terzi senza assegnare il mandato al suo autore.
- L'autore di un qualsiasi progetto tra quelli presentati nel concorso non ha alcun diritto all'assegnazione del mandato in quanto non è stato decretato vincitore dal giudizio della giuria. Tuttavia, se questi si dichiara disposto a cedere i diritti d'autore sul suo progetto al mandante, otterrà un indennizzo ai sensi della lett. b), cioè l'indennizzo per la rinuncia ai diritti d'autore.
- 6.4 Indennizzi cumulativi L'art. 27.2 a) così come l'art. 27.2 b) possono essere applicati singolarmente o cumulativamente.
- Nel primo caso il vincitore, che può legittimamente rivendicare il mandato, non lo ottiene e cede, ammesso che sia d'accordo, i diritti sull'uso del suo progetto al mandante. In cambio ottiene gli indennizzi di cui alle lett. a) e b) cumulati, poiché si avverano sia una lesione dovuta alla mancata assegnazione del mandato, sia una lesione relativa ai diritti d'autore, segnatamente il trasferimento dei diritti d'uso.
- 6.5 Calcolo dell'indennizzo L'indennizzo è stabilito sulla base di un valore già noto in precedenza, cioè l'importo del montepremi globale. Lo si riferisce al montepremi al fine di evitare controversie sulla base di calcolo da adottare.
- La premessa necessaria è che il montepremi sia stato calcolato ai sensi dell'art. 17. Qualora il montepremi non è stato contestato dalla Commissione SIA 142/143 in sede di approvazione del bando, lo si considererà corretto anche se a posteriori dovesse risultare che l'importo stanziato era troppo esiguo.
- 6.6 Indennizzo maggiorato In taluni casi, un autore può pretendere un indennizzo maggiorato. Questo può accadere quando il progetto assume un valore particolare in una prospettiva professionale e/o rappresenta una pietra miliare nella carriera del suo autore.
- A titolo di esempio, si potrebbe citare il progetto di concorso per la costruzione dell'Opera di Sydney al confronto di una soluzione, ancorché geniale, per l'ampliamento di una casa per anziani in una qualsivoglia cittadina.
- L'autore del progetto dell'Opera, che è il simbolo di un intero continente, potrebbe rivendicare un indennizzo maggiore rispetto all'autore di una qualunque casa per anziani o di un ospedale.
- La Commissione SIA 142/143 ha previsto, tramite l'art. 27.2, un indennizzo adatto per i casi normali.
- Queste disposizioni intendono fornire un aiuto allo scopo di evitare la via giudiziale al maggior numero possibile di conflitti sul tema degli indennizzi. La Commissione SIA 142/143 desidera fissare un metro di giudizio, senza tuttavia limitare le pretese in particolari casi eccezionali.

- 7. Rinuncia alla realizzazione (art. 27.3)** *Se entro i tre anni che seguono la raccomandazione della giuria, l'autore del progetto raccomandato dalla giuria non ricevesse dal committente il mandato messo a concorso, a causa della rinuncia, provvisoria o definitiva, del committente a realizzare il progetto raccomandato, egli ha diritto, oltre al suo premio o ad un eventuale acquisto, ad un indennizzo che sia in relazione con il mandato messo a concorso e non assegnato.*
- L'indennizzo corrisponde:*
- ad un terzo (1/3) del montepremi nel caso di un concorso di idee;
 - alla metà (1/2) del montepremi nel caso di un concorso di progetto;
 - ai due terzi (2/3) del montepremi nel caso di un concorso di prestazioni globali.
- Se il committente ritorna sulle sue decisioni entro dieci anni, il diritto al mandato secondo l'articolo 27.1 può essere di nuovo fatto valere. [art. 27.3]*
- 7.1 In generale** Questa disposizione ha un duplice scopo: incentivare il mandante a prepararsi con cura e trasferire, sul medesimo, il rischio economico. In particolare, al mandante si chiede di chiarire attentamente la fattibilità del compito, poiché i partecipanti forniscono già una prestazione molto onerosa attraverso l'elaborazione dei loro contributi e sarebbe scorretto se dovessero sopportare, in aggiunta, anche il rischio finanziario.
- Nota: l'art. 26 del regolamento UIA/Unesco per i concorsi internazionali prevede di sanzionare la violazione del principio di buona fede in caso di mancata aggiudicazione del contratto entro 2 anni, con un indennizzo stabilito da regole analoghe.
- 7.2 Applicazione** La menzione nel programma di concorso che le decisioni sono assoggettate all'approvazione delle istanze politiche competenti, dai consigli d'amministrazione o anche da votazioni popolari, rappresenta un gesto di trasparenza ma non svincola il mandante a priori dal suo dovere di indennizzo.
- Eventuali riserve sulla delibera delle fasi progettuali successive possono essere stipulate nel contratto. La prima fase d'elaborazione del progetto deve tuttavia già poter essere assicurata con il programma del concorso; il caso contrario rappresenterebbe un abuso, poiché la regola nelle procedure di concorso di progetto o di mandato di studi paralleli è quella di assegnare il mandato.
- Ai sensi dell'art. 27.3 un mandante non è tenuto a versare indennizzi quando
- ha chiarito attentamente la fattibilità del compito e
 - ha assegnato al vincitore il progetto di massima e il progetto esecutivo e
 - la realizzazione dell'oggetto da progettare dipende da istanze superiori (p.es.in caso di votazioni popolari).
- 7.3 Indennizzo** In caso di rinuncia all'ulteriore elaborazione di un progetto la regola prevede che, dopo un termine di 3 anni, il vincitore debba essere indennizzato.
- L'ammontare dell'indennizzo è finalizzato a coprire l'impegno profuso nell'ambito del concorso. Qualora il mandante, entro 10 anni, si decidesse infine per continuare l'elaborazione del progetto, il vincitore potrà pretendere il mandato come disposto all'art. 27.1. L'indennizzo corrisposto precedentemente potrà essere scalato integralmente o parzialmente dall'onorario.
- Il periodo transitorio intercorso dovrà essere considerato adeguatamente. Con ciò si deve ricordare che, per esempio, sul vincitore ricadranno maggiori oneri per la ripresa del lavoro a seguito della sua lunga interruzione.

- 8. Riduzione del mandato (art. 27.1)** *Per i mandati di studio paralleli con prospettiva di un mandato susseguente, l'autore dello studio, rispettivamente degli studi, designato dal collegio d'esperti per il proseguimento, ha diritto all'aggiudicazione del mandato conformemente alle disposizioni del programma.*
Per i mandati di studio paralleli senza prospettiva di un mandato susseguente, il committente, dopo aver effettuato il versamento degli indennizzi forfetari, può disporre liberamente dei risultati dei mandati di studio paralleli, a condizione che questa disposizione figuri in maniera esplicita nel programma. Restano riservate le disposizioni relative ai diritti d'autore, secondo l'art. 26. 1.
Modifiche al programma degli spazi non sono un motivo sufficiente per non aggiudicare un mandato susseguente. Un cambiamento del sedime e/o del committente costituiscono per contro una modifica importante. In questo caso, l'autore dello studio raccomandato dal collegio d'esperti che non ricevesse il mandato oggetto dello studio o che decidesse egli stesso di rinunciarvi, ha diritto a un indennizzo conformemente all'art. 27.2.
- 8.1 Spiegazioni Nei mandati di studio paralleli senza mandato susseguente, i partecipanti sono retribuiti per le loro prestazioni, e il loro onere è coperto al 100%. Se lo ha dichiarato esplicitamente nel programma, il mandante può utilizzare i risultati prodotti per lo scopo concordato.
Esempio: viene organizzato un workshop per lo sviluppo di un quartiere e si analizzano diversi scenari urbanistici per la sua edificazione. Il mandante può utilizzare gli studi elaborati nell'ambito del workshop, per esempio, per far allestire un piano di quartiere.
 → Le spiegazioni al regolamento SIA 142, art. 27.1, si applicano contestualmente, v.cifra 1.
- 9. Assegnazione dell'intero mandato a terzi e rinuncia ai diritti d'autore (art. 27.2)** *Per i mandati di studio paralleli con prospettiva di un mandato susseguente, l'autore di uno studio ha diritto, oltre all'indennizzo indicato nel programma, a un indennizzo supplementare pari a una volta e mezzo (1,5x) l'importo dell'indennizzo forfetario se:*
- malgrado il collegio d'esperti abbia raccomandato, conformemente a quanto previsto nel programma, l'aggiudicazione all'autore in questione di un mandato susseguente, rispettivamente un mandato finalizzato all'aggiudicazione delle prestazioni per la realizzazione dell'opera, questo sia stato attribuito a terzi senza utilizzare il progetto vincitore;*
 - il committente, previo accordo con l'autore, utilizza la proposta scaturita dai mandati di studio paralleli senza affidare allo stesso un mandato susseguente oppure un mandato finalizzato all'esecuzione dell'opera.*
- Nel caso in cui si dovessero verificare entrambe le evenienze descritte alle lettere a) e b), i due indennizzi supplementari dovranno essere liquidati cumulativamente. Il calcolo dell'indennizzo supplementare sarà effettuato sulla base dell'indennizzo calcolato correttamente secondo l'art. 17. Nel caso in cui ciò si giustifichi per l'importanza del progetto, potranno essere versati indennizzi più elevati [art. 27.2].*
- 9.1 Spiegazioni → Le spiegazioni al regolamento SIA 142, art. 27.2, si applicano contestualmente, v.cifra 2.
- 10. Rinuncia alla realizzazione (art. 27.3)** *Per i mandati di studio paralleli con prospettiva di un mandato susseguente, se entro i tre anni che seguono la raccomandazione del collegio d'esperti, l'autore del progetto raccomandato non ricevesse dal committente il mandato susseguente a causa della sua rinuncia, provvisoria o definitiva, a realizzare il progetto raccomandato, l'autore ha diritto, oltre all'indennizzo forfetario, anche al saldo degli onorari corrispondenti alla prestazione effettuata durante i mandati di studio.*
Se il committente ritorna sulle sue decisioni entro dieci anni, il diritto al mandato susseguente secondo l'art. 27.1 può essere di nuovo fatto valere. In questo caso l'indennità versata potrà essere considerata, in parte o nella sua totalità, un acconto sull'onorario, considerando in modo opportuno il periodo di tempo [art. 27.3].
- 10.1 Spiegazioni → Le spiegazioni al regolamento SIA 142, art. 27.3, si applicano contestualmente, si veda cifra 3.

* * *

Indennizzi a dipendenza del montepremi

	Concorso d'idee	Concorso di progetto	Concorso di prestazioni globali
Art. 27.1 Senza mandato sostanziale	*) 33.3%	**)	
Riduzione del mandato			-
- Architetti		da 0 fino a 35.5%	
- Ingegneri civili		da 0 fino a 60.0%	
- Architetti del paesaggio		da 0 fino a 35.5%	
- Ingegneri di impiantistica per gli edifici, meccanica e elettromeccanica		da 0 fino a 47.0%	
Art. 27.2 Intero mandato a terzi	50.0%	75.0%	100.0%
Rinuncia ai diritti d'autore	50.0%	75.0%	100.0%
Art. 27.3 Rinuncia alla realizzazione	***) 33.3%	***) 50.0%	***) 66.7%

*) se non è previsto un mandato, segnatamente un mandato sostanziale (3 x montepremi)

***) a dipendenza della riduzione delle prestazioni parziali

***) la pretesa di un indennizzo decade se il mandante ha assolto cumulativamente le seguenti premesse:

- se ha chiarito attentamente la fattibilità del compito e
- se ha incaricato il vincitore di elaborare un progetto di massima e un progetto definitivo e
- se la realizzazione dell'oggetto da costruire dipende da istanze superiori (p.es. votazione popolare).

**Gruppo di lavoro „Pretese derivanti dai concorsi e dai mandati di studio paralleli "
Commissione SIA 142/143 Concorsi e mandati di studio paralleli:**

Pubblicazione: giugno 2010

Presidente:	Regina Gonthier, architetto, Berna, vicepresidente Commissione SIA 142/143
Membri:	Blaise Junod, architetto, Losanna, presidente Commissione SIA 142/143 Sibylle Aubort Raderschall, architetto del paesaggio, Meilen, membro Commissione SIA 142/143 Stéphane Braune, ingegnere civile, Zurigo, membro Commissione SIA 142/143 Bertram Ernst, architetto, Zurigo, membro Commissione SIA 142/143 Beat Suter, pianificatore, membro Commissione SIA 142/143 Rudolf Vogt, architetto, Bienne, membro Commissione SIA 142/143 Jean-Pierre Wymann, architetto, Basilea, membro Commissione SIA 142/143
Accompagnamento	Daniele Graber, giurista, consulente giuridico indipendente Michel Kaeppli, architetto, Zurigo, Segretariato generale SIA

1^a revisione: luglio 2013

Presidente:	Bertram Ernst, architetto, Zurigo, membro Commissione SIA 142/143
Membri:	Stéphane Braune, ingegnere civile, Zurigo, membro Commissione SIA 142/143 Beat Suter, pianificatore, membro Commissione SIA 142/143
Accompagnamento:	Daniele Graber, giurista, consulente giuridico indipendente Jean-Pierre Wymann, architetto, membro Commissione SIA 142/143, Segretariato generale SIA

Copyright © 2013 by SIA Zurich

Tutti i diritti di riproduzione, anche parziali, di copia integrale o parziale (fotocopie, microcopie, CD-ROM, ecc.), di inserimento nei programmi di un elaboratore elettronico e di traduzione, sono riservati.